

## REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI

### Art.1 – DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI

Per sala giochi si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il cui premio può consistere nella ripetizione di una partita per non più di tre volte nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke-box, cine-box e simili).

L'esercizio di sale giochi è soggetto a licenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 19 del DPR 24.07.1977, n.616.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo che possono dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, in conformità di quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1986, n.904.

### Art.2 – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

E' soggetta a licenza del Sindaco l'installazione di singoli apparecchi di cui all'articolo 1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi.

Le licenze per apparecchi singoli possono essere rilasciate esclusivamente ai titolari di esercizi con superficie superiore a mq.25 entro i limiti numerici seguenti:

- n.2 apparecchi negli esercizi con superficie fino a 40 mq.;
- n.3 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a 40 mq. e fino a 80 mq.;
- n.4 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a 80 mq..

Non è consentita l'installazione di apparecchi nei locali dove si svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo), ad eccezione del juke-box.

### Art.3 – LICENZE

La domanda di autorizzazione all'apertura o di trasferimento di sale giochi deve essere presentata al Sindaco corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali.

Il Sindaco, nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, rilascia la licenza sentito il parere della circoscrizione interessata.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione.

#### Art.4 – RAPPORTO CON LA DENSITA' ABITATIVA

L'insediamento delle sale gioco sul territorio comunale è consentito:

- CAPOLUOGO: un esercizio ogni 5.000 abitanti o frazione superiore a 2.500 abitanti;
- FRAZIONI con almeno 2.000 abitanti: un esercizio.

#### Art.5 – SUPERFICI

Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq.70.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

#### Art.6 – DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

Le sale giochi debbono distare tra di loro non meno di mt.200.

Inoltre, le sale giochi debbono distare da scuole e ospedali almeno 200 metri.

I valori delle distanze si ricavano dall'itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi e degli edifici.

#### Art.7 – DOMANDE E LICENZE

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere le indicazioni seguenti:

- 1) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, ragione sociale e generalità del rappresentante legale;
- 2) codice fiscale;
- 3) superficie del locale, ubicazione dell'esercizio e testo dell'insegna esterna.

La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

- a) planimetria comprensiva del locale in scala 1:100 firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
- b) atto costitutivo di società per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- c) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi;
- d) regolamento e funzionamento di ogni apparecchio.

Entro due mesi dalla notifica di accoglimento della domanda, l'interessato ha l'obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione, a pena di decadenza:

- a) nulla osta SIAE;
- b) documentazione comprovante la disponibilità del locale;
- c) certificato di destinazione ad uso commerciale dei locali;
- d) certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) in carta semplice;
- e) nulla osta sanitario relativo all'idoneità dei locali;

- f) n.2 marche da bollo per il rilascio della licenza e per la vidimazione della tabella dei giochi proibiti;
- g) certificato di idoneità statica, sottoscritto da un professionista abilitato, per locali posti non al piano terra.

Il nulla osta di cui al punto e) dovrà tenere conto anche dell'attitudine dei locali a prevenire inquinamento acustico in relazione alle apparecchiature installate.

#### Art.8 – PRIORITA'

L'ordine cronologico di presentazione della domanda di licenza costituisce titolo di priorità.

#### Art.9 – VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art.10 – PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti. E' fatto obbligo di non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed al gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

#### Art.11 – ORARI DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati dal Sindaco e possono essere differenziati in relazione al periodo e alla zona di ubicazione del locale.

L'orario di attivazione non potrà comunque eccedere l'arco compreso dalle 9 alle 23.

I singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici di altra natura seguono, di norma, l'orario dell'esercizio pubblico di appartenenza.

#### Art.12 – TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti la domanda entro sei mesi, decade il diritto del dante causa.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) contratto di acquisto o di gestione dell'azienda registrato nei modi di legge (subingresso per atto tra vivi) oppure copia registrata dell'atto testamentario, ove esista, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che comprovi il titolo alla successione (subingresso per causa di morte);
- b) copia dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
- c) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- d) nulla osta della SIAE;
- e) planimetria del locale in scala 1:100 sottoscritta dal richiedente o da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale, ovvero dichiarazione che i locali non hanno subito modifiche rispetto alla gestione precedente;
- f) certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) in carta semplice;
- g) originale della licenza preesistente;
- h) marca da bollo.

#### Art.13 – REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

- qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a: otto giorni senza averne dato preavviso al Sindaco, tre mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;
- nei casi previsti dalla legge 17 dicembre 1986, n.904.

La licenza può essere inoltre revocata, previa sospensione, per motivi d'igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità.